Del. C.C. n° 3 del 29.01.1991

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonchè il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - LE VARIE PROVVIDENZE

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro.

Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso;

a) la consegna dei buoni viveri;
b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto;
e) altre forme riconducibili a quelle precedenti.

Gli interventi previsti dalle lettere c), d), e) del comma 2 possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

a) le persone fisiche;
b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 4 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti, tenere anche conto del numero delle persone interessate, nonché delle necessità, delle condizioni e delle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART.5 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere (In base all'art. 433 del c.c. gli obbligati sono:

- coniuge
- figli
- genitori
- generi e nuore
- suoceri
- fratelli e sorelle).

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmenti, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART.6 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito vitale è quello ritenuto necessario per soddisfare gli indispensabili bisogni dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona. Esso è calcolato sulla pensione mensile minima erogata dall'I.N.P.S.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 120% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
b) per il secondo componente il 70% della quota base;
c) per ciascuno degli altri familiari si calcola il 20% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare purché non superi il 50% della quota base; anche le spese di riscaldamento vanno calcolate nel loro effettivo ammontare.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 7 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 8 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Se la differenza è inferiore a lire 50.000, non viene corrisposto alcun sussidio.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata alla Giunta Com.le.

ART. 9 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:

a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
c) per l'affido eterofamiliare di minori;
d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
f) per onoranze funebri;
g) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.

Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.

Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito familiare è superiore al minimo vitale,il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.

ART.10 - SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente, l'autosufficienza.

Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.

Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazione:
a) pulizia e igiene della persona;
b) aiuto domestico;
c) servizio mensa;
d) servizio di lavanderia a domicilio;
e) servizio trasporto e accompagnamento;
f) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
g) svolgimento di altre minute attività fuori e nell'abitazione dell'assistito.

Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 2°.

Previa relazione dell'ufficio servizi sociali, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immmobili o automezzi.

La partecipazione alla spesa avviene come dal seguente prospetto:

Reddito utente (dedotte spese locazione)	Erogaz. servizio
fino ad una volta e mezzo minimo INPS	gratuito
da 1,5 a 4 volte minimo INPS	con contributo commisurato al reddito.
oltre 4 volte minimo INPS	a totale pagam.

Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti (art.433 C.C.).

Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale tenendo conto:

a) delle richieste dell'utente;
b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
c) della disponibilità operativa del servizio.

L'ammissione al servizio gratuito o con partecipazioni alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno 30 gg. quando:

- si riduca la disponibilità operativa del servizio o si riducano le disponibilità finanziarie del Comune;
- sopraggiungano casi più gravi che non possono essere risolti diversamente, ossia escludendo dal beneficio qualcuno meno bisognoso ed includendo qualche altro più bisognoso.

La cadenza settimanale e la durata giornaliere dell'assistenza domiciliare sono determinate dalla giunta comunale.

L'incaricato a svolgere il servizio può consultare personale specializzato dell'U.S.L.

ART. 11 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.

Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.

Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla giunta comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione (vedi legge regionale 29 luglio 1989 n° 22 pag 209 bis art. 7 n° 3).

Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

Può essere richiesto il concorso dei parenti tenuti per legge alla corresponsione degli alimenti (art. 433 cod. civ. e art. 7 n° 3 L.R. n° 22 del 29 luglio 1989).

ART. 12 - SERVIZI SOGGIORNI - VACANZA

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.

Può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a create occasione di svago.

Ogni volta l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione Comunale fissa la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti.

Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

ART.13 - CONSEGNA DI BUONI VIVERI

Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali ove esiste il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato o di

altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di un quinto della pensione minima per i lavoratori erogata dallo I.N.P.S. con arrotondamento a lire 10.000.

La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, e adotterà eventuali altri provvedimenti in merito.

ART. 14 - ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.

In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'articolo 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta deve tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.

In occasione di calamità naturali il Comune offre ai disastrati aiuti in denaro, viveri, medicinali ed altri beni di prima necessità.

Aderisce ad iniziative umanitarie a carattere nazionale o regionale, e si fa promotore e garante della raccolta degli stessi beni presso la popola-popolazione.

ART. 15 - INTERVENTI SPECIALI

I contributi economici a favore degli anziani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n° 126, e successive modificazioni.

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n° 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n° 62.

Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n° 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n° 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n° 39.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16 - SOVVENZIONI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e può stipulare con esse convenzioni. Può erogare ad esse sovvenzioni .

La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:

a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416;
c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;
d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino allo esaurimento dei posti disponibili;
e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;

f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

Il Comune può concorrere alle spese di straordiaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola.

ART. 17 - ALTRI VANTAGGI ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le neccessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

ART.18 - AUSILII FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli il Comune può concedere sussidi alle famiglie che presentino istanza di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme previste in materia di assistenza sociale dall'articolo 9 del presente regolamento.

ART.19 - ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune può disporre l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole dell'obbligo.

CAPO IV - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 20 - CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Anche al fine di mantenere efficienti gli impianti di cui al presente articolo il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari.

La convenzione deve garantire l'utilizzo degli impianti a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni.

Se necessario, eroga contributi per le spese di mantenimento degli impianti.

ART. 21 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società ed ai destinatari della attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune, è decurtato dalla contibuzione nella misura quantificata dallo ufficio tecnico.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

Alcuni particolari impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

a) la durata;
b) la gratuità o l'onerosità a carico del conducente o del concessionario;
c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
f) il divieto di subconcessione;
g) i casi di revoca;
h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

CAPO V - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 22 -CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L.L 1 settembre 1918, n° 1446, convertito nella L. 17 aprile 1925, n° 473 contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

In caso di mancato accordo fra i frontisti non si provvede all'erogazione di alcun contributo o alla fornitura di materiali.

Per le strade non asfaltate, il Comune può cedere gratuitamente ai frontisti i materiali necessari per la ordinaria manutenzione.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.

ART. 23 - CONTRIBUTI PER L'AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune.

Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

CAPO VI - ALTRE PROVVIDENZE

ART. 24 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statuari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 25 - CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, se si svolgono fuori del territorio

comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione, la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.

ART. 26 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987 n° 44 le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto.

La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

ART. 27 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI E I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e dispone la erogazione di provvidenze in loro favore.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio; una convenzione fissa la durata dell'uso e stabilisce le modalità di controllo sulla autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese degli enti, associazioni, gruppi e cooperative per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal Comma 5°.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune possono essere assegnati contributi. L'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfettizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi il Sindaco può mettere a disposizone gratuita per brevissimi periodi strutture comunali aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

Alle associazioni che versino in situazione di contingnte necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 14, comma 1.

ART.28 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi.

L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliants, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.

Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione; a quelle culturali ed artistiche e quelle sportive.

ART. 29 - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA ATTIVITA' TURISTICA

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo della attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio.

ART. 30 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA'IN CAMPO ECONOMICO

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo dell'attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni turistiche presenti nel territorio.

ART. 31 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

Possono essere corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano il carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo che dovrà essere adeguato to al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 32 - VANTAGGI ECONOMICI DA SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune può assumere spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;
d) ogni altra piccola utilità.

CAPO VII - MODALITA'

ART. 33 - PREMESSA

I benefici previsti dall'articolo 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI

Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:

a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
c) ultime buste paga;
d) libretti di pensione;
e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
f) cartellini rosa dei disoccupati.

Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.

Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.

La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal comando dei vigili urbani. Gli accerta-accertamenti possono riguardare:

a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, ULSS);
c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.

All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 35 - DOCUMENTAZIONE PER GLI ALTRI BENEFICI

Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento diversi da quelli di cui all'articolo 33 deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.

Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dello ente.

La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.

Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).

Il Comune, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le risorse disponibili nell'anno per le provvidenze previste dal presente regolamento, salvo le successive variazioni, indicando i criteri e le modalità di assegnazione.

ART. 36 - ISTRUTTORIA

L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.

Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n° 241.

ART. 37 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.

Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.

La mancata presentazione della documentazione necessaria alla conpletezza dell'istanza non comporta l'inamissibilità.

Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.

L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 38 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista

dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale,sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari;la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La Giunta Comunale predispone ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

ART. 39 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.